



Informativa per la clientela

Incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni complessive - Provvedimento attuativo

INDICE

1	Premessa.....	
2	Veicoli agevolabili	
2.1	Categorie di veicoli agevolabili	
2.2	Requisito delle “basse emissioni complessive”	
2.2.1	Veicoli a trazione elettrica	
2.2.2	Veicoli a trazione ibrida	
3	Modalità di utilizzo del veicolo ai fini dell’agevolazione	
3.1	Veicoli strumentali	
3.2	Veicoli agevolabili indipendentemente dalle modalità di utilizzo	
4	Entità dei contributi	
4.1	Contributi per gli anni 2013 e 2014	
4.2	Contributi per l’anno 2015	
5	Fondi disponibili e destinazione delle risorse	
5.1	Anno 2013	
5.2	Anni 2014 e 2015	
6	Ulteriori condizioni per la fruizione dei contributi.....	
6.1	Periodo di acquisto e di immatricolazione dei veicoli	
6.2	Ripartizione dei contributi.....	
6.3	Rottamazione di un vecchio veicolo	
7	Modalità di accesso alle agevolazioni	
7.1	Registrazione dei venditori presso il sistema informatico del Ministero dello Sviluppo economico.....	
7.2	Prenotazione dei contributi presso il sistema informatico del Ministero dello Sviluppo economico.....	
7.2.1	Avvio delle operazioni di prenotazione	
7.2.2	Conferma della prenotazione.....	
7.2.3	Annullamento della prenotazione	
7.2.4	Conclusione delle operazioni di prenotazione	
7.2.5	Monitoraggio	



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

7.3	<i>Consegna del vecchio veicolo per la demolizione</i>	
8	<i>Rimborso del contributo al venditore da parte delle imprese costruttrici o importatrici</i>	
8.1	<i>Documentazione da ricevere dal venditore</i>	
8.2	<i>Conservazione della documentazione</i>	
9	<i>Utilizzo da parte delle imprese costruttrici o importatrici del relativo credito d'imposta</i>	
9.1	<i>Modalità di utilizzo del credito d'imposta</i>	
9.2	<i>Revoca e recupero del credito d'imposta indebitamente fruito</i>	



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

1 PREMESSA

Gli artt. 17-bis, 17-decies, 17-undecies e 17-duodecies del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, prevedono la concessione di un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria:

- di un **veicolo nuovo a basse emissioni complessive**, con eventuale rottamazione di un vecchio veicolo;
- negli anni **2013, 2014 e 2015**.

Con il DM 11.1.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 12.2.2013 n. 36) sono state emanate le disposizioni attuative di tale incentivo.

2 VEICOLI AGEVOLABILI

2.1 CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

Sono agevolabili le seguenti categorie di veicoli, come definite dall'art. 47 del DLgs. 30.4.92 n. 285 (Codice della strada).

CATEGORIA	DEFINIZIONE
L1	Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L1e	Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h
L2	Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L2e	Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm cubi e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h
L3	Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
L3e	Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h
L4	Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

	con carrozzetta laterale)
L4e	Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
L5	Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
L5e	Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm cubi o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h

**ALFREDO CARDI**

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

CATEGORIA	DEFINIZIONE
L6e	Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm cubi per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
L7e	Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW
M1	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
N1	Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t

2.2 REQUISITO DELLE “BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE”

Per poter accedere alle agevolazioni, i suddetti veicoli devono essere “a basse emissioni complessive”, cioè devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere a trazione **elettrica**, **ibrida**, a **GPL**, a **metano**, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno;
- produrre emissioni di **anidride carbonica** (CO₂) allo scarico non superiori a **120 g/km** e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

2.2.1 Veicoli a trazione elettrica

A tali fini, per “veicoli a trazione elettrica”, si intendono i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.

2.2.2 Veicoli a trazione ibrida

Per “veicoli a trazione ibrida”, invece, si intendono:

- i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento **ibrido**);
- i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento **ibrido bimodale**);
- i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento **ibrido multimodale**).

3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VEICOLO AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE

Per essere ammessi alle agevolazioni, i suddetti veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, devono essere destinati "all'uso di terzi", cioè quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone **diverse dall'intestatario** della carta di circolazione.

L'uso di terzi comprende:

- la locazione senza conducente;
- il servizio di noleggio con conducente e il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- il servizio di linea per trasporto di persone;
- il servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- il servizio di linea per trasporto di cose;
- il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

3.1 VEICOLI STRUMENTALI

Sono altresì ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive utilizzati nell'esercizio di **imprese, arti e professioni**, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa come previsto dall'art. 164 del TUIR.

3.2 VEICOLI AGEVOLABILI INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ DI UTILIZZO

Indipendentemente dalle modalità di utilizzo, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di **CO2 non superiori a 95 g/km**, acquistati da parte di **tutte le categorie** di acquirenti, quindi anche dalle persone fisiche che non agiscono nell'ambito dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta (c.d. "privati").

4 ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un **veicolo nuovo di fabbrica** a basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti contributi.

4.1 CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2013 E 2014

Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, sono previsti i seguenti contributi.

TIPOLOGIA VEICOLI	CONTRIBUTO PREVISTO	LIMITE MASSIMO
Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km	20% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)	5.000,00 euro
Veicoli a basse emissioni	20% del prezzo di	4.000,00 euro

**ALFREDO CARDI***DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE*

complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km	acquisto (prima delle imposte)	
Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km	20% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)	2.000,00 euro

4.2 CONTRIBUTI PER L'ANNO 2015

Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015, sono invece previsti i seguenti contributi.

TIPOLOGIA VEICOLI	CONTIBUTO PREVISTO	LIMITE MASSIMO
Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km	15% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)	3.500,00 euro
Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km	15% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)	3.000,00 euro
Veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km	15% del prezzo di acquisto (prima delle imposte)	1.800,00 euro



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

5 FONDI DISPONIBILI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

5.1 ANNO 2013

Ai fini della concessione dei contributi in esame, per l'anno 2013 è previsto uno stanziamento di **40 milioni di euro**.

Per l'anno 2013, le suddette risorse sono così utilizzate:

- una quota pari a **3,5 milioni di euro** è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, che producono emissioni di CO2 non superiori a **50 g/km**;
- una quota pari a **7 milioni di euro** è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, che producono emissioni di CO2 non superiori a **95 g/km**;
- una quota pari a **4,5 milioni di euro** è riservata all'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a **95 g/km**, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a **50 g/km**;
- le rimanenti risorse, pari a **25 milioni di euro**, sono destinate all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, che producono emissioni di CO2 non superiori a **120 g/km**.

5.2 ANNI 2014 E 2015

Per gli anni 2014 e 2015, invece, è previsto uno stanziamento, rispettivamente, di **35** e di **45 milioni di euro**.

Per tali anni, le modalità di ripartizione delle suddette risorse avverrà con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico, sulla base del monitoraggio delle agevolazioni relativo all'anno precedente.

6 ULTERIORI CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI

6.1 PERIODO DI ACQUISTO E DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI

In ogni caso, per poter essere ammessi alle agevolazioni, i suddetti veicoli a basse emissioni complessive devono essere **acquistati e immatricolati** nel periodo **dal 14.3.2013 al 31.12.2015**.

Veicoli già immatricolati

Pertanto, le agevolazioni **non spettano** qualora il veicolo acquistato sia stato già immatricolato in precedenza.

Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, ciò vale anche per i **veicoli c.d. "a km 0"**.



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

6.2 RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Le agevolazioni in esame spettano a condizione che:

- i suddetti contributi siano ripartiti in **parti uguali** tra:
 - un **contributo statale**, nei limiti delle previste risorse;
 - uno **sconto** praticato dal venditore;
- nell'atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto del venditore, è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall'atto d'acquisto, al netto delle imposte.

6.3 ROTTAMAZIONE DI UN VECCHIO VEICOLO

In generale, per la fruizione dei contributi devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:

- contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore un veicolo:
 - appartenente alla **stessa categoria** del veicolo acquistato (es. ciclomotore con ciclomotore, autoveicolo con autoveicolo, veicolo commerciale con veicolo commerciale);
 - che risulti **immatricolato** almeno **10 anni** prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo;
- nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla **rottamazione**;
- il veicolo consegnato per la rottamazione sia **intestato**, da almeno **12 mesi** dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei predetti familiari.

Eccezioni

L'obbligo di rottamare un precedente veicolo non si applica in relazione ai veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a **95 g/km**, agevolabili nei confronti di tutte le categorie di acquirenti.

7 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

7.1 REGISTRAZIONE DEI VENDITORI PRESSO IL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I venditori dei veicoli agevolati che **intendono partecipare** all'iniziativa in esame devono provvedere a registrarsi:

- presso un apposito sistema informatico;
- secondo la procedura resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo economico sul sito www.bec.mise.gov.it.



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

7.2 PRENOTAZIONE DEI CONTRIBUTI PRESSO IL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I venditori dei veicoli agevolati devono inserire nel suddetto sistema informatico la prenotazione dei contributi, ottenendo, secondo la disponibilità delle risorse, una **ricevuta** di registrazione della prenotazione.

7.2.1 Avvio delle operazioni di prenotazione

Il Ministero dello Sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi.

Nel 2013, le prenotazioni possono avvenire **dal 14.3.2013**, a partire dalle **ore 9.00**.

7.2.2 Conferma della prenotazione

Entro **90 giorni** dalla prenotazione, pena il non riconoscimento del contributo statale, i venditori devono confermare l'operazione, comunicando il **numero di targa** del veicolo nuovo consegnato.

7.2.3 Annullamento della prenotazione

È possibile **annullare** una prenotazione ed effettuare una **nuova prenotazione**, qualora vi siano ancora risorse disponibili.

La prenotazione annullata non costituisce però titolo preferenziale.

7.2.4 Conclusione delle operazioni di prenotazione

Il Ministero dello Sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, comunica annualmente il termine delle operazioni di prenotazione dei contributi, per **esaurimento** delle **risorse** disponibili.

7.2.5 Monitoraggio

Il Ministero dello Sviluppo economico pubblica periodicamente, sul medesimo sito, informazioni sull'andamento della misura agevolativa, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio delle risorse disponibili.

7.3 CONSEGNA DEL VECCHIO VEICOLO PER LA DEMOLIZIONE

Nei casi in cui le agevolazioni sono subordinate alla rottamazione di un vecchio veicolo, i venditori, entro **15 giorni** dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, devono:

- consegnare il veicolo usato ad un **demolitore**, che lo prende in carico;
- provvedere direttamente alla **richiesta di radiazione** per demolizione, tramite lo sportello telematico dell'automobilista.

8 RIMBORSO DEL CONTRIBUTO AL VENDITORE DA PARTE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo **rimborsano al venditore** l'importo del contributo, ricevendo dallo stesso la prevista documentazione.



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

8.1 DOCUMENTAZIONE DA RICEVERE DAL VENDITORE

Ai suddetti fini, il venditore del veicolo nuovo deve consegnare all'impresa costruttrice o importatrice la seguente documentazione:

- copia della **fattura** di vendita e dell'atto di acquisto;
- copia della **carta di circolazione** e del **certificato di proprietà** del veicolo nuovo.

Rottamazione di un vecchio veicolo

Nei casi in cui le agevolazioni sono subordinate alla rottamazione di un vecchio veicolo, il venditore deve consegnare anche la seguente documentazione:

- copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del **veicolo usato** o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- originale del certificato di proprietà relativo alla **radiazione** per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista;
- certificato dello **stato di famiglia** qualora l'intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;
- documento di presa in carico del veicolo usato da parte del **demolitore**.

8.2 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La suddetta documentazione dovrà essere conservata dalle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi fino al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

9 UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DEL RELATIVO CREDITO D'IMPOSTA

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo **recuperano**, sotto forma di credito d'imposta, l'importo del contributo rimborsato al venditore.

9.1 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame può essere utilizzato per il versamento:

- delle **ritenute IRPEF** operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'**IRES** e dell'**IVA**, dovute, anche in acconto;
- per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

9.2 REVOCA E RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA INDEBITAMENTE FRUITO

In caso di accertata **indebita fruizione** totale o parziale del contributo, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste:

- viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede al relativo recupero;
- fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.